

# Arte, donazioni incompiute



INTERVISTA

Luca Giacopuzzi

Avvocato esperto in diritto dell'arte

Marilena Pirrelli

■ La proprietà di un'opera d'arte molto spesso passa di mano in famiglia, da padre in figlio, senza nessuna formalità, nella maggior parte dei casi a titolo di donazione e senza documentazione, ma questo può far sorgere molti problemi. Nel pronunciarsi sulla fondatezza di un'azione di rivendicazione – tale è la causa promossa da un soggetto (nel caso di specie, da Annamaria Paravidino nei confronti di Francesco Casorati, figlio dell'artista Felice Casorati 1883-1963) che chiede venga accertato il suo diritto di proprietà su un determinato bene –, la recente sentenza del Tribunale di Torino del 27 marzo 2013 n. 2257 ha affermato che «la donazione di un quadro di rilevante valore economico e storico artistico configura una donazione necessitata dalla forma».

Cosa significa? «Deve avvenire – spiega Luca Giacopuzzi, avvocato esperto in diritto dell'arte, – per atto pubblico, non attraverso una scrittura privata, a pena di nullità».

È un principio che, sebbene pacifico per il nostro ordinamento, molti collezionisti spesso dimenticano?

Sì. Lo dimostra il fatto che, specie nei rapporti familiari, le opere d'arte, pur se di grande valore, salvo rare eccezioni passano di mano senza formalità. Non solo la donazione non è fatta per atto pubblico, ma nella prassi manca addirittura una semplice scrittura privata, ritenendo le parti sufficienti la mera consegna dell'opera da parte del donante al donatario.

La sentenza torinese offre ulteriori

spunti interessanti sulla proprietà?

Ci ricorda, per esempio, come sia difficile provare di essere proprietario di un'opera d'arte della quale si sia perso il possesso. Ciò, a ben vedere, accade con maggior frequenza di quanto si potrebbe credere.

Per esempio?

Si pensi a un dipinto dato in garanzia o, ancor più semplicemente, consegnato a un restauratore o a un *art advisor*. Le difficoltà operative risiedono nel fatto che nell'azione di rivendicazione l'onere della prova, da parte di chi agisce, non può dirsi assolto con la dimostrazione di un atto di compravendita ovvero di donazione a proprio favore, occorrendo, invece, che il rivendicante documenti il diritto di proprietà nel precedente proprietario fino a risalire a un acquisto a titolo originario, ovvero non dimostri l'avvenuto compimento dell'usucapione.

Non appare un'operazione semplice...

Proprio per questo si parla comunemente di "probatio diabolica". E infatti nella vicenda giudiziaria sottoposta al vaglio della corte piemontese, il Tribunale di Torino, dopo aver fatto proprio il principio di diritto più sopra citato e dopo aver ritenuto che, nel caso in esame, la donazione del dipinto contestato avrebbe richiesto la forma dell'atto pubblico, ha negato che Annamaria Paravidino potesse ritenersi proprietaria dell'opera («Ritratto della sorella» 1925, di Felice Casorati ricevuto per donazione nel 1986 dai suoi genitori, sino a sentenza in comodato alla Gam di Torino, ndr) per averla ricevuta in forza di donazione.

Questo che cosa comporta?

Impone una riflessione ancora: capita frequentemente che, per i più svariati motivi, un dipinto sia consegnato dal legittimo proprietario a terzi: si pensi, per esempio, al caso in cui sia affidato ad un restauratore ovvero a quello, altrettanto comune, in cui sia consegnato ad una galleria, perché ne curi la vendita, o ad un *advisor*, perché lo esibisca al potenziale acquirente in sede di *viewing*. Di prassi accade che la consegna del bene non sia accompagnata da un atto formale che la documenti correttamente. Il più delle



«Ritratto della sorella», 1925 di Felice Casorati, esposto alla I mostra del Novecento italiano, Milano 1926, oggetto della causa e affidato, in attesa del giudizio, alla Galleria d'Arte Moderna a Torino. Il «Ritratto della sorella Elvira» non era mai stato messo in vendita dal pittore, due mesi dopo la sua morte, in attesa del giudizio, alla Galleria d'Arte Moderna a Torino. Il «Ritratto della sorella Elvira» non era mai stato messo in vendita dal pittore, due mesi dopo la sua morte, in attesa del giudizio, alla Galleria d'Arte Moderna a Torino. Il «Ritratto della sorella Elvira» non era mai stato messo in vendita dal pittore, due mesi dopo la sua morte, in attesa del giudizio, alla Galleria d'Arte Moderna a Torino. Il «Ritratto della sorella Elvira» non era mai stato messo in vendita dal pittore, due mesi dopo la sua morte, in attesa del giudizio, alla Galleria d'Arte Moderna a Torino.

volte, infatti, l'opera è descritta in modo sommario (cioè senza riferimenti alle dimensioni, alla tecnica utilizzata, al supporto, allo stato di conservazione, ecc.), e ne difetta una rappresentazione fotografica (è opportuno documentare, peraltro, sia il "recto", sia il "verso" del dipinto).

Che rischi si corrono?

Pensiamo a cosa potrebbe accadere se colui che ha ricevuto il bene per motivi "di servizio" dovesse improvvisamente negare la restituzione. Spetterebbe al legittimo proprietario rivendicare il proprio diritto

sull'opera, con tutti i limiti descritti sopra. Ben diversa sarebbe, invece, la posizione del proprietario qualora la consegna del dipinto fosse stata accompagnata da un idoneo atto di affidamento, nel quale l'affidatario dell'opera avesse espressamente riconosciuto il diritto altrui, documentando di aver ricevuto in consegna il bene al solo fine, per esempio, di operarne il restauro o di reperire un acquirente, ovvero di organizzarne la visione a beneficio di un potenziale compratore.

© PHOTODISC/CONSERVATA